



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Assunto il 14/01/2025

Numero Registro Dipartimento 1

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 376 DEL 14/01/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto di «Richiesta di messa in coltura di terreni saldi» da effettuarsi nel Comune di Villapiana [CS] alla località “Fornace” - Proponente: Sig. Foggia Federico (proprietario).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

Visto,

- La Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal Dec.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni*;
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “*Separazione delle attività amministrative in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Regione Calabria;
- La Legge Regionale n. 6 del 23/04/2021 con la quale: “l’Unità Operativa Autonoma “*Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo*”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “Art. 2 Legge Regionale n. 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che “l’**U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 della Legge medesima, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali;
- la D.G.R. n. 717 del 15/12/2023 “**Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale n. 12/2022**”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 30/12/2024 recante: “**Misure per garantire la funzionalità dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”** – Incarico Dirigente Generale ex art. 10 del Regolamento Regionale n. 11/2021 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l’incarico temporaneo di Dirigente dell’UOA “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**” l’Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- il D.P.G.R. n. 2 del 02.01.2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Reggente dell’UOA “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**” all’Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- La nota Prot. REGCAL n. 466489 del 23.10.2023 con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento per la Provincia di Cosenza, Dott.ssa Rosa BLOTTA;

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n. 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n. 1126;
- l’art. 21 del R.D. 16/05/1926 n. 1126;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45 “Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”**;
- le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. **218**, modificate parzialmente con D.G.R. n. **238** del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. **34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”**;
- Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art. 3;
- La Legge Regionale n. **41** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “**Legge di Stabilità Regionale 2025**”;
- La Legge Regionale n. **42** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027**”;
- La D.G.R. n. **766** del 27 dicembre 2024, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (artt. 11, 39, c. 10, D.Lgs. n. 118-2011);
- La D.G.R. n. **767** del 27 dicembre 2024, “**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria**” per gli anni 2025-2027 (art. 39, c. 10, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118);
- Il D.lgs. 04.06.1977 n. 143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Idrogeologico;

- La D.G.R. N. 267/2008 RECANTE: Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativo alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;
- Il Regolamento della Regione Calabria N. 4/2024 “**Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 “Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”**”;

Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte rubricata al Procedimento Protocollo nr. 297086 del 30.04.2024 e successive integrazioni, presentata presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dal Sig. Foggia Federico, proprietario dei terreni oggetto della presente istanza, diretta ad ottenere il Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzato alla trasformazione dei terreni saldi, vincolati, non boscati, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previsto nel Progetto di «**Richiesta di messa in coltura di terreni saldi**», riportati in Comune di Villapiana [CS];

Considerato

- che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in agro del Comune di **Villapiana** (CS) siti in località “**Fornace**” **Foglio 10** Particella: **15**;
- che per come spiegato ed evidenziato nella Relazione Tecnica Agronomica Descrittiva: la zona oggetto di sistemazione e messa a coltura rappresenta un vecchio seminativo trascurato da anni in cui ha preso il sopravvento la vegetazione spontanea, costituita esclusivamente da graminacee (*Hyparrhenia hirta*); le azioni proposte riguardano l'attivazione di un progetto di miglioramento fondiario che prevede la realizzazione di un impianto di albicocchetto per una estensione di ha 01.10.00 e che nello specifico le operazioni agronomiche di messa a coltura sono costituite da decespugliamento, sistemazione del versante, lavorazione ordinarie di aratura sistemazione superficiale e messa a dimora delle piante.
- che nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi ex-coltivi su cui si è insediata vegetazione arborea ed arbustiva, non costituente bosco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 e dell'art. 14 comma 2, delle P.M.P.F. e art. 21 R.D. 1126/26, siti nel Comune di Villapiana [CS] in località "Fornace", Foglio **10** Particella: **15**, estesa catastalmente **Ha 02.02.60** di cui una superficie di **Ha 01.10.00** (m² 11.000) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come descritti nel Progetto di: «**Richiesta di messa in coltura di terreni saldi**», sottoscritto dal tecnico incaricato P.A. Maio Cataldo, iscritto al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Cosenza con il n. 381 [Progettista e Direttore dei Lavori];
- che per come si evince dal Certificato di Pubblicazione n. reg. 1067 del 15.07.2024 acquisito al protocollo nr. 721293 del 18.11.2024, gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 15.07.2024 al 30.07.2024 all'Albo Pretorio del Comune di Villapiana [CS] senza osservazioni e/o opposizioni, altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle P.M.P.F., la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza;

Atteso che,

- l'art. 102 del regolamento Forestale n. 4 del 23.04.2024 dispone “Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;

Visto,

- La ricevuta telematica di pagamento Portale PagoPA ente beneficiario Regione Calabria del versamento effettuato in data 08.03.2024 dal Sig. Foggia Federico dell'importo di € 29,24 per diritti di segreteria e di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale, accertato con Decreto n. 11267 del 02.08.2024, giusta scheda contabile 3668/2024 Capitolo di Entrata N. E3402002101 con il quale è stato accertato l'importo complessivo di € 29.442,32;
- Che il professionista, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato il pagamento per le prestazioni professionali effettuate;
- Dato atto che il Signor Foggia Federico ha prodotto Autocertificazione Antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in cui ha dichiarato “*ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- Che lo stesso non rientra tra i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011;

Rilevato,

- Che, per come disposto dagli artt. 8 e 14 e dall'art. 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni nudi e saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole del competente Settore, sono autorizzati dall'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 23/04/2021;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- Che agli effetti del comma 1 e 2 dell'art. 8 "*Dissodamento dei terreni nudi e saldi*" delle PMPF, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 57 delle PMPF, qualora si intenda procedere alla eliminazione di arbusti e cespugli che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane mediante lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione della competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza;

Dato Atto,

- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. **567361** del 19 dicembre 2023;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rosa Blotta, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

- **di autorizzare**, con prescrizioni di cui all'allegato 1, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 14 comma 2 e 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste nel Progetto di «**Richiesta di messa in coltura di terreni saldi**», finalizzato a riqualificare parte dei terreni aziendali improduttivi (ex-coltivi) realizzando un impianto di nocciolo attraverso opportune opere di sistemazione idraulico-agrarie;
- A. **Al Mutamento di destinazione d'uso di terreni saldi**, vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti da vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco, macchia mediterranea;
- B. **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva infestante presente nell'area oggetto di intervento, non costituente bosco, macchia mediterranea;
- C. **Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;
- ✓ il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Comune di Villapiana (CS) Foglio **10** Particella **15**, estesa catastalmente **Ha 02.02.60** di cui una superficie di **Ha 01.10.00 (m² 11.000)** sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come descritti nel Progetto di «**Richiesta di messa in coltura di terreni saldi**», presentato a supporto della richiesta di rimessa in coltura, redatto e sottoscritto dal tecnico incaricato, P.A. Maio Cataldo, iscritto al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Cosenza con il n. 381 [Progettista e Direttore dei Lavori];

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità dell'autorizzazione concessa;

2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1, nonché a quanto stabilito agli artt. 8, 9, 14 comma 2 delle PMPF.

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delle Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679

di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villapiana (CS) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle PMPF;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig. Foggia Federico, Proprietario;
- Comune di Villapiana – Albo Pretorio – protocollo.villapiana@asmepec.it
- Comune di Villapiana – Ufficio Tecnico – protocollo.villapiana@asmepec.it
- P.A. Cataldo Maio – maiocataldo@arubapec.it;
- Stazione Carabinieri Forestale di Corigliano Calabro - fcs42754@pec.carabinieri.it;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza - fcs42746@pec.carabinieri.it;

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa Rosa BLOTTA -

Sottoscritto dal Dirigente
- Ing. Domenico Maria PALLARIA -



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E CONTROLLI PSR

Numero Registro Dipartimento 1 del 14/01/2025

OGGETTO Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto di «Richiesta di messa in coltura di terreni saldi» da effettuarsi nel Comune di Villapiana [CS] alla località “Fornace” - Proponente: Sig. Foggia Federico (proprietario).

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 14/01/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

PRESCRIZIONI

Allegato 1

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati negli allegati cartografici del progetto di «**Richiesta di messa in coltura di terreni saldi**», con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'area di intervento che nell'intorno della stessa costituisce bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs. 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, art. 4 Dec. Lgs.vo n. 34 del 03/04/2018, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane;
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V. Per come disposto al comma 2 dell'art. 8 delle PMPF, «**Dissodamento dei terreni nudi e saldi**», che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.